



Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale

D.L. 119 / A.C. 2616

Dossier n° 214/1 - Elementi per istruttoria legislativa
8 settembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2616
D.L.	119
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno
Numero di articoli:	11
Date:	
emanazione:	22 agosto 2014
pubblicazione in G.U.:	22 agosto 2014
presentazione:	22 agosto 2014
assegnazione:	22 agosto 2014
scadenza:	21 ottobre 2014
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, II Giustizia
Pareri previsti:	III , V , VII , VIII , XII, XIV, Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Gli 11 articoli del decreto-legge sono ripartiti in 4 capi.

Il **Capo I** (artt. 1-4) contiene disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto della **violenza negli stadi**. Violenza negli stadi

In particolare, l'**articolo 1** inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'**articolo 2** modifica la disciplina del c.d. **D.A.SPO**, il provvedimento con il quale il questore dispone il *divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*, ai sensi dell'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#). In merito, il decreto-legge:

- amplia i potenziali destinatari del provvedimento;
- aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo;
- disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

L'**articolo 3** interviene sul [D.L. n. 8 del 2007](#) estendendo l'ambito di applicazione:

- della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza;
- del divieto per le società sportive **di corrispondere una serie di benefici** a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.

L'**articolo 4** inserisce nella [legge n. 401 del 1989](#) l'art. 7-bis.1 con il quale prevede che il Ministro dell'interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la **chiusura del settore ospiti** degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.

Lo stesso articolo 4, inoltre:

- consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri

scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
- estende la disciplina semplificata - già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori - agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali;
- aumenta la durata del DASpo quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi.

Il **Capo II** (artt. 5-7) del decreto-legge contiene disposizioni urgenti in materia di **protezione internazionale** e si apre con l'**articolo 5**, che modifica in più parti il [decreto legislativo n. 25 del 2008](#), con il quale l'Italia ha dato attuazione alla [direttiva 2005/85/UE](#) sul riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato. La disposizione:

Protezione
internazionale

- porta da 10 a 20 il numero delle **commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale;
- insedia tali commissioni presso le **prefetture** ed affida una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

L'**articolo 6** individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Gli articoli da 7 a 9 compongono il **Capo III** del decreto-legge, e contengono disposizioni urgenti ad assicurare la **funzionalità del ministero dell'interno**. In particolare, l'**articolo 7** interviene in favore dei **comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria** che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto: i comuni usufruiranno, entro determinati limiti, **dell'esclusione delle spese** effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del **patto di stabilità interno**.

Ministero
dell'interno

L'**articolo 8** stanziava risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di **Polizia di Stato** e **Vigili del fuoco** (comma 1) e differisce al 30 giugno 2015 il termine già fissato al 30 giugno 2014 per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non UE di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (comma 2).

L'**articolo 9** prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una **Commissione centrale** con funzioni consultive in materia di **sostanze esplodenti** nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale.

Infine, il **Capo IV** del decreto-legge contiene le disposizioni finali. In particolare, l'**articolo 10** reca la **quantificazione degli oneri** recati dal provvedimento in esame e la relativa **copertura finanziaria**: tali oneri sono quantificati pari a 132,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,683 milioni per l'anno 2015, 60,683 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 e 10,683 per gli anni successivi. L'**articolo 11** dispone sull'**entrata in vigore** del provvedimento d'urgenza.

Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge presentato dal Governo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Le misure di contrasto della violenza negli stadi sono contenute prevalentemente nella [legge n. 401 del 1989](#), che il decreto-legge provvede a novellare. Tale disciplina-quadro è stata soggetta a numerosi interventi per decreto-legge. Si ricordano, in particolare, i seguenti provvedimenti d'urgenza:

- [D.L. n. 717 del 1994](#), *Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*;

[D.L. n. 336 del 2001](#), Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

- [D.L. n. 28 del 2003](#), Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;
- [D.L. n. 162 del 2005](#), Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;
- [D.L. n. 8 del 2007](#), Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive;
- [D.L. n. 187 del 2010](#), artt. 1-2-bis, Misure urgenti in materia di sicurezza.

Se per quanto riguarda il tema della protezione internazionale, di cui tratta il Capo II, non risultano precedenti decreti-legge, si segnala invece che il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni che consentono l'autocertificazione di alcune informazioni anche agli stranieri (al quale provvede l'art. 8, comma 2) era già stato operato in passato dal [decreto-legge n. 5 del 2012](#).

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa motiva la necessità e l'urgenza del decreto-legge per quanto concerne le manifestazioni di violenza negli stadi con la «ripresa delle competizioni sportive che richiamano un maggior afflusso di pubblico. Ci si riferisce, in particolare, alle gare ufficiali di calcio, la cui ripresa è in programma a partire dal corrente mese di agosto e per le quali si appalesa l'indifferibile necessità di un adeguamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle illegalità, onde evitare il ripetersi di episodi anche tragici verificatisi nella scorsa stagione».

Per quanto riguarda, invece, il tema della protezione internazionale e dell'accoglienza degli immigrati, il Governo sottolinea che «la stagione estiva costituisce il momento in cui il flusso dei richiedenti asilo, che ha già raggiunto livelli eccezionali nella prima metà dell'anno, si intensifica ancora di più, con un corrispondente incremento delle attività che devono essere svolte dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale».

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge interviene in ambiti normativi riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettere a), b) ed h), della Costituzione: diritto di asilo, ordine pubblico e sicurezza.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

La relazione illustrativa riconosce che i temi trattati dal decreto-legge - ovvero "violenza negli stadi", "protezione internazionale", risorse per il comparto sicurezza, materiali esplosivi - hanno diversa natura, ma li ritiene collegati «da un "filo rosso" comune, rinvenibile nel fatto che essi chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno».

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso

La Commissione europea ha avviato, con lettere di costituzione in mora inviate rispettivamente il 24 ottobre 2012 e il luglio 2014, due **procedure di infrazione (n. 2012/2189 e n. 2014/2171)** nei confronti dell'Italia, contestando la **violazione di obblighi** previsti dalla legislazione UE in materia di asilo, e precisamente dalle [direttive 2005/85/CE](#) (direttiva "procedure"), [2003/9/CE](#) (direttiva "accoglienza"), [2004/83/CE](#) (direttiva "qualifiche"), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento "Dublino", recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#)).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una **proposta di modifica** del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) (cd. **regolamento "Dublino III"**) per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di **protezione**

internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

La proposta sarà esaminata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).